



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
CIRCOLARE ATTUATIVA ED INTERPRETATIVA DEL NUOVO
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

PREMESSA

- 1) Con la presente Circolare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia intende fornire indicazioni pratiche ed attuative del nuovo "Regolamento per la formazione professionale continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014 ed entrato in vigore il primo gennaio 2015, al quale la presente Circolare fa espresso riferimento.
- 2) Il Consiglio dell'Ordine si riserva di integrare e modificare periodicamente la presente Circolare sulla base delle interpretazioni, linee guida, modifiche e circolari interpretative che il Consiglio Nazionale Forense dovesse emanare.
- 3) Le attività di formazione continua sono dirette all'adeguamento, all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale da ogni avvocato e praticante abilitato al patrocinio.



3) L'avvocato ed il praticante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione, nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

4) L'aggiornamento professionale e la formazione continua costituiscono anche obbligo deontologico dell'avvocato a mente dell'art. 15 del Nuovo Codice Deontologico Forense, il cui mancato assolvimento costituisce violazione suscettibile di sanzione.

ESENZIONI

1) Sono esentati dagli obblighi di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale a mente dell'art. 20 comma 1° L 31 dicembre 2012 n. 247; gli avvocati dopo 25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento europeo; i docenti ed i ricercatori confermati nelle università in materie giuridiche.



2) Sono altresì esonerati dall'obbligo di formazione continua gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da: gravidanza, parto, adempimento dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità e maternità in presenza di figli minori; grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza; interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale, o trasferimento di questa all'estero; cause di forza maggiore; altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio Nazionale Forense. A tal fine l'iscritto deve documentare al Consiglio dell'Ordine la durata e la causa dell'impedimento. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

3) In considerazione dell'attività istituzionale svolta, le cariche di consigliere dell'ordine, di delegato al consiglio nazionale della cassa forense ed alla cassa forense esonerano l'iscritto per il



periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento previdenziale e la deontologia.

4) Il Consiglio dell'Ordine ritiene che, nel caso di parto, possa essere riconosciuto alla madre, a sua richiesta, l'esonero dall'obbligo di formazione continua per la durata di due anni, nell'anno in cui il parto si e' verificato e nell'anno successivo, oppure, a scelta dell'interessata, nei due anni successivi a quello del parto.

5) Indipendentemente da quanto previsto nel precedente punto 4), il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta degli interessati, nel caso di adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o maternità l'esonero dall'obbligo di formazione per una durata fino a due anni.

6) Nel caso di genitore singolo, separato, divorziato o vedovo, affidatario di figli minori, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, una riduzione dei crediti formativi da conseguire, che valuterà caso per caso.



7) Nel caso di grave malattia, infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza, per documentati problemi di salute propri o di familiari, compresa la gravidanza a rischio, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato e sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata a corredo della domanda, un esonero temporaneo totale o parziale per un periodo corrispondente alla durata della malattia o infortunio, dell' impedimento personale e della convalescenza, con determinazione, in caso di esonero parziale, della riduzione dei crediti da conseguire nell'anno.

8) Nel caso di patologie gravissime, che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà, a richiesta dell'iscritto, la possibilità di concedere l'esonero permanente.

9) Nel caso di interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi o di trasferimento di questa all'estero, il Consiglio dell'Ordine riconoscerà, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per



il periodo di durata dell'interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile a seguito di ulteriore richiesta dell'interessato.

10) Nel caso di trasferimento all'estero dell'attività professionale e solo nel caso in cui il trasferimento all'estero sia dovuto a ragioni attinenti all'esercizio professionale, il Consiglio dell'Ordine riconoscerà all'iscritto un esonero per un periodo non superiore a due anni, dopodiché l'iscritto dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all'estero, secondo i criteri dettati dal regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 16 luglio 2014.

11) In presenza di cause di forza maggiore, il Consiglio dell'Ordine valuterà di volta in volta, a richiesta dell'iscritto, la possibilità di concedere un esonero integrale o parziale, per il periodo in cui la causa di forza maggiore risulterà sussistente.

OBBLIGO FORMATIVO

1) L'obbligo formativo è posto a carico di tutti gli iscritti all'albo dell'ordine di Reggio Emilia,



compresi gli avvocati iscritti negli elenchi e sezioni speciali dell'albo ed i praticanti avvocati abilitati al patrocinio. E' posto a carico degli avvocati dipendenti di enti pubblici, degli avvocati stabiliti ed anche degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale. L'obbligo sussiste per il sol fatto dell'iscrizione all'albo a prescindere dall'esercizio o meno dell'attività professionale.

2) L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente, è condizione per l'inserimento e per il mantenimento negli elenchi dei difensori d'ufficio, degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato, per la designazione a commissario nell'esame da avvocato e per la consulenza all' interno dello Sportello per il Cittadino e per l'inserimento ed il mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell'Ordine in forza di leggi e di regolamenti, di convenzioni a richiesta di enti pubblici o privati, e per la indicazione e designazione di avvocati a qualsiasi titolo richiesta.

3) L'avvocato che non avrà assolto l'obbligo formativo nel triennio precedente non potrà ospitare



praticanti. Questi ultimi non potranno essere iscritti nell'elenco tenuto dall'Ordine, se non presenteranno dichiarazione dell'avvocato dalla quale risulti che lo stesso ha regolarmente assolto il proprio obbligo formativo nel triennio ultimo concluso.

MODALITA' DELLA FORMAZIONE

- 1) L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio ed il periodo di valutazione dell'obbligo formativo ha durata triennale.
- 2) L'iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza forensi e deontologia professionale. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno 15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie. E' consentita la compensazione dei crediti formativi maturati, solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di 5 crediti formativi per anno, eccezion fatta per i crediti in materia di deontologia e di



etica professionale, per i quali non è consentita compensazione.

3) In ragione del meccanismo della compensazione, l'iscritto potrà chiedere al Consiglio dell'Ordine che gli siano riconosciuti, per ogni singolo anno del triennio formativo, un numero massimo di 5 crediti che abbia acquisito in eccedenza nell'anno precedente o successivo, e ciò anche al fine del conseguimento del numero minimo obbligatorio di 12 crediti formativi per ogni singolo anno.

4) Il numero di crediti formativi conseguiti tramite formazione a distanza non può superare il 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e quindi 24 crediti formativi.

5) Il conseguimento dei crediti formativi potrà avvenire tramite la partecipazione ad eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Reggio Emilia, da altri Consigli dell'Ordine o dal Consiglio Nazionale Forense.

6) Sono valutate, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, anche le seguenti attività:

a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento nelle



scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *online*, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari;

d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense, per tutta la durata dell'esame;



- f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze.
- 7) E' consentito l'accREDITamento anche di eventi formativi che si siano svolti all'estero.
- 8) Il Consiglio dell'Ordine ritiene utili, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, oltre alle attività indicate nel precedente punto 6 lett.
- a) della presente circolare, anche più in generale lo svolgimento di attività di docenza e lo svolgimento di relazioni e lezioni, purchè siano di rilevante interesse o valore scientifico, e riguardino materie ed argomenti che richiedano, da parte del relatore, particolari conoscenze specialistiche.
- 9) Il Consiglio dell'Ordine ritiene utili, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione (a specificazione di quanto indicato nel precedente punto 6 lett. b) della presente circolare), anche le pubblicazioni su piattaforme on line di rilevanza nazionale, specializzate in materie giuridiche o attinenti la professione forense.



10) Per commissioni di studio, gruppi di lavoro e commissioni consiliari, si intendono le commissioni o i gruppi di lavoro istituiti dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Forense, e dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense.

11) Per commissioni di studio o gruppi di lavoro e commissioni consiliari aventi carattere locale, si intendono esclusivamente le commissioni ed i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine.

12) L'autorizzazione alle attività seminariali di studio anche nell'ambito della propria organizzazione professionale, verrà concessa dall'Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tali attività, anche con riferimento alla competenza dei soggetti formatori. Nell'ambito della propria organizzazione professionale, non saranno accreditabili eventi formativi che si svolgano con l'utilizzo di sistemi telematici. Il Consiglio dell'Ordine si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di attività seminariali di studio e



della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

1) Per l'accREDITamento delle attività formative si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento 16 luglio 2014 del Consiglio Nazionale Forense che di seguito si riportano:

Art. 16.

AccREDITamento delle attività formative

1. All'accREDITamento delle attività formative ed alla contestuale attribuzione di CF provvedono il CNF ed i COA, in base alle rispettive competenze.
2. Il CNF è competente a concedere l'accREDITamento per le attività formative di cui all'art. 3, comma 3, per gli eventi a rilevanza nazionale, gli eventi seriali, la FAD, gli eventi che si svolgono all'estero.
3. Il COA è competente a concedere l'accREDITamento per le attività formative di cui all'art. 3, commi 1 e 2, per gli eventi a rilevanza locale. Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza per l'accREDITamento è del COA distrettuale.
4. Per le altre attività di cui all'art. 12 è competente:
 - a) il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accREDITare l'iniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni;
 - b) il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;
 - c) il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
 - d) il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite;
 - e) il COA di appartenenza dell'iscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario la competenza è del CNF;
 - f) il COA per l'attività di studio e aggiornamento individuale; qualora vengano utilizzati sistemi telematici la competenza è del CNF.

Art. 17.

Commissione centrale per l'accREDITamento della formazione

1. Presso il CNF è costituita la Commissione centrale per l'accREDITamento della formazione.



2. La Commissione centrale cura l'istruttoria e l'accreditamento degli eventi formativi di competenza del CNF, coordina le Commissioni per la formazione istituite dai COA circondariali e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.

3. Le iniziative formative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, dalla FAI e della FIIF in conformità alle prescrizioni del presente regolamento non richiedono l'accreditamento da parte della Commissione Centrale.

4. Al fine di favorire il monitoraggio della formazione su scala nazionale, ciascun COA comunica alla Commissione centrale le attività accreditate, promosse o organizzate. La Commissione centrale, al fine di consentire al professionista ampia libertà di scelta rispetto all'offerta formativa presente sul territorio nazionale, ne dà notizia sul sito del CNF.

5. Al fine di assicurare l'uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, la Commissione centrale controlla le procedure di accreditamento e lo svolgimento di tutte le attività formative sul territorio nazionale.

Art. 18.

Commissioni per l'accreditamento della formazione costituite presso i consigli dell'Ordine.

1. Presso ogni COA è costituita la Commissione per l'accreditamento delle attività formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza dei Consigli dell'Ordine.

2. La Commissione locale cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative di competenza del COA, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.

3. La Commissione locale, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con le Commissioni per l'accreditamento istituite dagli altri COA nonché con la Commissione centrale costituita presso il CNF.

4. Ai lavori delle Commissioni locali possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione.

2) Coloro che intendano ottenere l'accreditamento di attività formative di competenza dell'Ordine, dovranno depositare richiesta presso la segreteria dell'ordine, ovvero trasmetterla all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ordine.



- 3) Affinchè il Consiglio dell'Ordine possa valutare la rilevanza dell'attività formativa e procedere all'attribuzione dei crediti formativi, dovranno essere allegati il testo completo del programma dell'evento formativo organizzato, gli argomenti trattati, la durata delle lezioni, l'indicazione delle generalità dei relatori e possibilmente dei loro titoli accademici o professionali. Il Consiglio dell'Ordine si riserva di chiedere agli organizzatori, prima della concessione dell'accREDITamento, ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche riguardante la specifica competenza dei formatori.
- 4) Gli organizzatori potranno pubblicizzare l'evento con la dicitura "evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine di Reggio Emilia" e con la indicazione dei crediti formativi attribuiti, solo successivamente alla comunicazione da parte della segreteria dell'ordine dell'accoglimento della domanda di accREDITamento e del numero di crediti formativi attribuiti all'evento formativo.
- 5) Prima di tale comunicazione non è consentito l'utilizzo di tale dicitura; solo successivamente



alla presentazione della domanda di accreditamento è consentito utilizzare l'indicazione che "è stato chiesto accreditamento all'ordine degli avvocati di Reggio Emilia".

6) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che siano stati preventivamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine, dovranno registrare gli orari di entrata e di uscita dei singoli partecipanti, raccogliere le complete generalità dei partecipanti e la loro sottoscrizione al momento dell'entrata e dell'uscita, utilizzando unicamente il modulo di registrazione delle presenze dei partecipanti predisposto dall'ordine. Entro 10 giorni dallo svolgimento dell'evento formativo, l'originale del foglio di presenza dovrà essere recapitato alla segreteria dell'Ordine.

7) Gli organizzatori degli eventi formativi accreditati dovranno vigilare affinché, durante lo svolgimento degli eventi, i partecipanti non abbiano ad assentarsi dall'aula che non per brevi periodi e



per esigenze contingenti. L'Ordine si riserva di effettuare controlli e verifiche circa il rispetto di tale prescrizione.

8) Gli organizzatori degli eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine dovranno consegnare ai partecipanti un attestato scritto di partecipazione, che gli stessi dovranno conservare per un periodo di cinque anni, al fine di permettere all'Ordine di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva degli iscritti agli eventi formativi.

9) Gli organizzatori non potranno rilasciare l'attestato di partecipazione ad eventi di durata di una o mezza giornata, qualora gli iscritti non vi abbiano partecipato interamente, con una tolleranza massima di 15 minuti in entrata o in uscita. Negli eventi di durata superiore gli attestati non potranno essere rilasciati a chi non abbia partecipato ad almeno l'80% dell'evento formativo.

10) L'accreditamento delle attività formative avverrà sulla base dei criteri indicati nell'art. 20 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014.



11) La determinazione dei crediti formativi avverrà secondo i criteri indicati dall'art. 19 1° comma.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PER LA

PARTECIPAZIONE AD EVENTI NON ACCREDITATI

1) Gli iscritti possono chiedere al Consiglio dell'Ordine, il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione ad eventi non accreditati svolti in Italia, il cui accreditamento non debba avvenire da parte del Consiglio Nazionale Forense, a mente dell'art. 16 del Regolamento 16 luglio 2014 n. 6, che stabilisce le competenze per l'accREDITAMENTO delle attività formative.

2) L'iscritto dovrà tempestivamente formulare istanza di riconoscimento dei crediti formativi al Consiglio dell'Ordine, depositandola in Segreteria ovvero inviandola ovvero trasmetterla all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ordine.

3) Affinchè il Consiglio dell'Ordine possa valutare la rilevanza dell'attività formativa e procedere all'attribuzione dei crediti formativi, dovranno essere allegati il testo completo del programma dell'evento formativo, il soggetto organizzatore, gli argomenti trattati, l'indicazione e la durata delle



lezioni, l'indicazione delle generalità dei relatori e possibilmente dei loro titoli accademici o professionali. Il Consiglio dell'Ordine si riserva di chiedere all'iscritto, prima del riconoscimento dei crediti formativi, ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile. Il richiedente dovrà altresì produrre attestato di partecipazione all'evento formativo, contenente l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita. Non verranno riconosciuti crediti formativi qualora i richiedenti, per eventi formativi della durata di una giornata o mezza giornata, non vi abbiano partecipato interamente, con una tolleranza massima di 15 minuti in entrata o in uscita. Negli eventi di durata superiore ad una giornata, non verranno riconosciuti crediti formativi a chi non abbia partecipato ad almeno l'80% dell'evento formativo.

4) Il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto che, malgrado l'art. 19 del regolamento CNF 16 luglio 2014 preveda espressamente che i crediti formativi per la partecipazione ad eventi della durata di una o mezza giornata sono riconosciuti qualora risulti documentata la partecipazione all'intero evento,



possa essere prevista una tolleranza di 15 minuti in entrata o in uscita; con effetto dal primo gennaio 2015 non verranno pertanto riconosciuti crediti formativi a coloro che abbiano sfiorato il suddetto limite di tolleranza e siano risultato assenti all'evento per oltre 15 minuti.

**DETERMINAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E CRITERI DI
ACCREDITAMENTO**

1) La determinazione dei crediti formativi e l'accREDITAMENTO delle attività formative avverranno sulla base dei criteri indicati dagli articoli 19 e 20 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 16 luglio 2014, che di seguito di riportano:

Art. 19

Determinazione dei crediti formativi

1. Per le attività di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:

- a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;
- b) per eventi della durata di una intera giornata da n. 2 a n. 4 CF.

2. Per le attività di formazione di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, comma 3, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:

- a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;
- b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF.



3. Per le altre attività di cui all'art. 12:

- a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno;
- b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto; in ogni caso i CF attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno;
- c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all'anno;
- d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 CF all'anno;
- e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF all'anno;
- f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno.

4. Alle attività formative svolte in modalità FAD si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all'art. 11, comma 6 del presente regolamento.

5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore i crediti sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

Art. 20.

Criteri per accreditamento

1. L'accREDITamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
- b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata, una giornata);
- c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);



d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);

e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;

f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;

g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

2) Si specifica che per attività di aggiornamento devono intendersi quelle che sono prevalentemente dirette all'adeguamento ed all'approfondimento di esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale, mentre le attività di formazione sono quelle finalizzate all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici tecnici e culturali, utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche ed interdisciplinari.

3) Si precisa che non verranno riconosciuti crediti formativi per attività che non abbiano attinenza con l'attività giuridico-forense e che riguardino attività di docenza rivolta a soggetti privi di conoscenze giuridiche, e che non richiedano da parte del relatore particolari conoscenze specialistiche ed



approfondimenti ulteriori rispetto alle conoscenze di base. Non verranno parimenti riconosciuti crediti formativi per pubblicazioni e saggi che non siano attinenti alle materie giuridico-forensi e che siano stati pubblicati su riviste che non abbiano attinenza con lo svolgimento della professione forense o che siano destinate ad utenti non dotati di conoscenze giuridiche di base.

4) Si precisa infine che nella determinazione dei crediti formativi non si farà più riferimento alla durata oraria degli eventi, bensì alla loro rilevanza e qualità, e ciò in ottemperanza dei criteri dettati dal nuovo regolamento, che ha voluto il superamento del principio per cui ad un'ora di frequenza a qualsiasi evento formativo venisse assegnato un credito formativo.

REGIME TRANSITORIO

- 1) L'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'albo od all'elenco dei praticanti abilitati.
- 2) L'art. 25 del Regolamento fa salvi gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.



3) L'art. 25 dispone inoltre che per coloro che alla data del 1° gennaio 2015 erano già iscritti all'albo ed agli elenchi, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.

4) Il Consiglio dell'Ordine ritiene, salva differente determinazione del Consiglio Nazionale Forense, che la precedente disposizione debba essere interpretata nel senso che il primo periodo di valutazione triennale decorra dal primo gennaio 2014 per coloro che nel corso del 2014 non solo erano iscritti agli albi ed agli elenchi, ma che erano già soggetti agli obblighi formativi.

5) Una differente lettura della norma aprirebbe il varco ad inevitabili quanto indebite disparità di trattamento tra chi, pur non essendo soggetto all'obbligo formativo, ha conseguito crediti formativi su base volontaria e chi invece non ha legittimamente ritenuto farlo, non essendovi obbligato.

6) Del resto non si vede come sia possibile pretendere che, nella valutazione triennale ai fini della formazione, possa essere compreso un anno nel quale l'iscritto non aveva obblighi di formazione.



- 7) Per tale ragione il triennio formativo decorrerà dal 1° gennaio 2015, per tutti coloro che si siano iscritti all'albo degli avvocati od all'elenco dei praticanti abilitati durante il 2014, con la conseguenza che non si procederà alla valutazione ed al riconoscimento dei crediti formativi conseguiti su base volontaria da parte di coloro che nel 2014 non erano soggetti agli obblighi della formazione permanente continua.
- 8) Per gli iscritti che erano soggetti agli obblighi di formazione dal primo gennaio 2014, essendosi iscritti agli albi ed agli elenchi nel corso del 2013 ovvero in epoca precedente, il triennio formativo decorrerà dal primo gennaio 2014, con riconoscimento dei crediti maturati nel corso del 2014 ai sensi delle disposizioni previgenti.
- 9) Gli iscritti che erano soggetti all'obbligo di formazione dal primo gennaio 2014, potranno chiedere al Consiglio dell'Ordine, per il periodo successivo al primo gennaio 2015, e per effetto del meccanismo della compensazione, il riconoscimento di un numero massimo di 5 crediti che siano stati acquisiti in eccedenza nell'anno precedente o successivo, e ciò

anche al fine del conseguimento del numero minimo
obbligatorio di 12 crediti formativi per ogni singolo
anno. Sono invece fatte salve, per il solo anno 2014,
le regole previgenti all'entrata in vigore del
regolamento CNF 16 luglio 2014 n. 6.

